

IL REATO DI TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE.
Avv. Emanuela Ruscio

L'art. 1, comma 75, lett. r), della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) che punisce con la reclusione da uno a tre anni il fatto di chi, "Fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del proprio ufficio".

Al comma 2 il medesimo trattamento sanzionatorio viene esteso a "chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale". 39

Sono, altresì, previste ai commi 3 e 4 due circostanze aggravanti speciali ad effetto comune, rispettivamente, per l'ipotesi in cui il soggetto che riceve la dazione o la promessa "rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio" e quando i fatti "sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie".

La pena è diminuita per i fatti "di particolare tenuità" (comma 5).

Quest'ultima circostanza speciale ricalca quella prevista dall'art. 323-bis c.p.

Attraverso la configurazione di un tipico reato comune, aggravato nell'ipotesi in cui l'agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, si reprime il fatto di colui che, a fronte di un guadagno personale, s'impegna come mediatore tra un privato e un pubblico agente, sfruttando un peculiare rapporto che lo lega a quest'ultimo.

Più precisamente si punisce da una parte il fatto di chi, sfruttando relazioni esistenti con il pubblico funzionario, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, quale prezzo della propria mediazione illecita e, per l'altro, il fatto di chi, sfruttando tali relazioni, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare il soggetto pubblico.

In entrambi i casi occorre che l'opera di intermediazione sia svolta "in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

Nel rispetto delle sollecitazioni provenienti dalle convenzioni internazionali in materia di corruzione ratificate 40, il legislatore ha inteso, così, incriminare quelle situazioni in cui il mercimonio della pubblica funzione si concretizza attraverso un'attività di intermediazione svolta da terzi che si inseriscono tra il pubblico agente ed il privato.

Si è in tal modo anticipata - e l'incipit della norma con la clausola di sussidiarietà espressa ne costituisce riprova - la tutela penale ad una fase prodromica rispetto all'effettivo raggiungimento del fatto corruttivo 41.

Il traffico di influenze illecite integra una figura residuale di chiusura rispetto ai delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p. e di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.42, con cui è preclusa qualsivoglia ipotesi di concorso.

La fattispecie de qua è stata introdotta al fine di colmare un vuoto di tutela, atteso che, prima della riforma, si puniva il millantato credito (ex art. 346 c.p.), cioè il fatto lato sensu ingannatorio di colui che vanta falsamente o esageratamente la possibilità di influenzare un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio e non le ostentazioni di un'influenza concreta ed esistente sul soggetto pubblico.

40 Rel. n. III/11/2012 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, cit., p. 11, in cui si richiamano "con riferimento appunto alla figura di "trading in influence", l'art.18 della Convenzione Onu di Merida contro la corruzione del 31/10/2003, ratificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, in Gazz. Uff., 14 agosto 2009, n.188 ("ciascuno Stato parte esamina l'adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente: a) al fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte un indebito vantaggio per l'istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona; b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte"), nonché l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, ratificata dalla legge 28/06/2012, n. 110, in Gazz. Uff., 26/07/2012, n. 173 ("ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato").

41 GAROFOLI, La nuova disciplina dei reati contro la P.A., cit., p. 17.

42 Rel. n. III/11/2012 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, cit., p. 13.

Il bene giuridico ivi tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione che nel traffico di influenze illecite è lesa quando un pubblico funzionario venga indicato come corrotto o corruttibile, giacché disposto ad accettare una remunerazione per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero per ritardare od omettere un atto del suo ufficio.

Consapevole della potenzialità lesiva per il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, già da tempo la giurisprudenza aveva ovviato all'omessa sanzionabilità delle mediazioni veritiere, ricomprendendole nel delitto di millantato credito 43.

Il nuovo art. 346-bis c.p. rispetto alla previsione di cui all'art. 346 c.p. può pertanto definirsi come fattispecie "riflessa allo specchio", poiché "ipotizza in termini reali ciò che il millantato credito (art. 346 c.p.) prospetta in termini simulati" 44.

L'inserimento di tale figura di reato ha determinato conseguenze in termini di diritto intertemporale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p., trattandosi di una nuova incriminazione che si colloca in posizione di alterità rispetto al millantato credito 45, costituendone un'ipotesi speciale 46, da cui si diversifica per il fatto che:

- è volta a reprimere condotte che ingenerano un pericolo reale di future corruzioni, mentre l'art. 346 c.p. sanziona quella che nella sostanza è una truffa a consumazione anticipata in danno del privato, indotto a dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto, che intende tenere per sé tale remunerazione, senza volere, né poter creare le condizioni per il perfezionamento di un accordo corruttivo tra il privato e qualsivoglia pubblico funzionario 47;
- nel millantato credito, quindi, l'attività oggetto del corrispettivo è destinata a non realizzarsi, proprio perché costituente una rappresentazione ingannevole; nel traffico di influenze illecite, invece, l'esito è del tutto corrispondente alle finalità di entrambe le parti;

43 BENUSSI, Art. 346, in Dolcini-Marinucci, Codice penale commentato, Milano, 2012, p. 3539 ss.

44 PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione, La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., p. 792.

45 DOLCINI- VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, cit., p. 242, in base ai quali il delitto di traffico di influenze illecite integra una nuova incriminazione rispetto alla condotta di chi dà o promette l'utilità, che esula dall'ambito applicativo del millantato credito, come pure di altre norme penali. Rispetto invece a chi riceve la promessa o la dazione, "avvalendosi di relazioni esistenti", dovrebbe ravvisarsi solo apparentemente un'ipotesi di nuova incriminazione, avendo la giurisprudenza prevalente equiparato alle ipotesi in cui l'influenza sia vantata, ma in realtà inesistente, tipiche del millantato credito, quelle in cui il mediatore sia effettivamente in grado di esercitare detta influenza. Ipotesi per cui sussisterebbe una continuità normativa rispetto al nuovo art. 346-bis c.p., con conseguente applicabilità ai fatti pregressi della disciplina più favorevole, prevista da quest'ultima disposizione.

46 VIGLIETTA, *La L. 6 novembre 2012, n. 190 e la lotta alla corruzione*, in Cass. pen., 2013, fasc. 1, p. 20.

47 GAROFOLI, *La nuova disciplina dei reati contro la P.A.*, cit., p. 21.

- nell'ipotesi di cui all'art. 346-bis c.p. le relazioni con il pubblico funzionario vantate dall'intermediario devono essere - "esistenti" - reali e non meramente vantate dall'agente;
- colui che indebitamente effettua la dazione o la promessa di denaro od altro vantaggio patrimoniale, nel delitto di millantato credito, è persona danneggiata dal reato 48. Al contrario nella fattispecie in esame deve ritenersi concorrente necessario;
- a differenza poi dell'art. 346 c.p. in cui la millanteria viene riferita al rapporto con un pubblico ufficiale ovvero un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, l'art. 346-bis c.p. riferisce la mediazione illecita ad un rapporto intercorrente con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio, non importa se impiegato o meno 49;
- nel millantato credito non si richiede il carattere patrimoniale dell'utilità, necessario invece nel traffico di influenze illecite. Ne discende che colui che, quale corrispettivo di una millantata mediazione, richiedesse e conseguisse, ad esempio, una prestazione sessuale sarebbe responsabile ai sensi dell'art. 346 c.p. Per converso, laddove detta prestazione integrasse il corrispettivo di una mediazione veritiera - nonostante la maggior offensività - non si configurerebbe il delitto di cui all'art. 346-bis c.p. 50

Ebbene, a fronte di tali differenze strutturali che connotano il maggior disvalore della fattispecie, desta non poche perplessità la circostanza che il traffico di influenze illecite venga sanzionato in modo meno grave rispetto al millantato credito, punito, oltre che con una multa, con la pena da uno a cinque anni di reclusione (art. 346, comma 1, c.p.) e nella forma aggravata da due a sei anni, sempre oltre alla pena pecuniaria (comma 2) 51.

Preme, inoltre, rilevare, che sarebbe stato forse più opportuno espungere dal testo della norma de qua l'avverbio "indebitamente", quale indice di illiceità speciale, il cui inserimento non ha mera valenza pleonastica, ma appare potenzialmente idoneo a vanificare l'efficacia della stessa previsione .

48 In termini critici DOLCINI-VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., p. 240.

49 Rel. n. III/11/2012 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, cit., p. 14.

50 Per riserve sul punto si veda BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 10.

51 DOLCINI-VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., p. 241.

52 BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 9, in cui si sostiene che "il mediatore che si facesse retribuire per mettere in contatto - a qualsiasi fine - un terzo con un pubblico agente, in cambio di ciò non riceverebbe denaro "indebito", ma un corrispettivo dovuto quale compenso per la sua prestazione".

Occorre, ancora, evidenziare l'incoerenza sistematica della nuova fattispecie che incrimina la ricezione di denaro o altra utilità per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia una condotta integrante una sorta di atto preparatorio attiguo all'ipotesi 36 tentata dell'art. 319 c.p. e, altresì, assai vicina ad un'istigazione alla corruzione in concorso, da cui differisce per l'insussistenza del rapporto diretto con l'agente qualificato, che, in tale contesto, è presumibile difetti o non sia accertabile per mero accidente, così da integrare una sorta di "corruzione monca"⁵³.

Peraltro si reprime un comportamento di mediazione "illecita" che, nonostante il requisito di anti giuridicità speciale, rinvia ad un criterio selettivo di scarsa valenza, potendo risolversi nell'indurre alla commissione di un abuso d'ufficio, di un illecito amministrativo, o di mere irregolarità o, ancora consistere in una semplice raccomandazione ovvero in attività prive di disvalore.

5. Rilievi conclusivi.

Volendo trarre qualche breve conclusione, l'impressione è che la riforma de qua abbia introdotto nel nostro ordinamento modifiche non del tutto rispondenti agli obblighi internazionali assunti in materia.

Si è trattato, peraltro, di un adeguamento poco lineare, in cui:

- le nuove fattispecie rispondono ad ipotesi di reato già tipizzate dalla prassi;- l'inasprimento dei limiti edittali appare svincolato da doverose valutazioni di proporzionalità rispetto al disvalore dei fatti incriminati e correlato, unicamente, alla preoccupazione d'innalzare i termini di prescrizione; - di contro, il trattamento punitivo previsto per il traffico di influenze illecite risulta inadatto alla gravità del reato, come pure, la collocazione della condotta d'induzione nella fattispecie autonoma di cui al nuovo art. 319-quater c.p. determina la prescrizione di ipotesi che, ex ante riforma, risultavano soggette al più lungo termine che i limiti edittali attribuivano alla concussione ai sensi dell'art. 317 c.p.;- la compresenza di tre figure criminose contigue (corruzione, concussione e induzione indebita) inevitabilmente ingenera problemi interpretativi, stante l'incertezza dei confini applicativi ed impone interventi correttivi ⁵⁴, e, infine - la privatizzazione della tutela appare ancora poco rispondente alle sollecitazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, volte a reprimere tout court la corruzione privata.

⁵³ PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione, La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., p. 793.

⁵⁴ Si pensi alla sperequazione tra l'assetto sanzionatorio previsto per l'art. 319-quater c.p. e quello stabilito per la corruzione ex art. 319 c.p. ⁵⁵Piccardi *La legge anticorruzione "Un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore"*.

CASI PRATICI

A) Mafia Capitale: è corruzione la mediazione illecita di personale politico distaccato?(1)

*La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non deriva automaticamente dall'appartenenza dell'autore di una mediazione illecita ad una pubblica amministrazione, ma esige -nel caso di distacco presso un altro ufficio pubblico- che si accerti in concreto se il soggetto abbia posto in essere o abbia concorso a porre in essere atti propri dell'amministrazione presso cui è distaccato. In mancanza di tale elemento, secondo la [Sent. n. 50284 del 2015](#), può procedersi all'applicazione dell'[art. 346-bis c.p.](#) che sanziona il traffico illecito di **influenze**.*

Siamo nel cuore dell'indagine "**Mafia Capitale**" e la Cassazione comincia a tirare le fila di un complesso origami investigativo in cui si sovrappongono e confondono i temi classici della criminalità mafiosa (l'intimidazione e l'assoggettamento in primo luogo) con quelli della criminalità amministrativa (la corruzione sopra tutti). La [Sent. n. 50284 del 2015](#) prende in esame una materia cautelare ancora fluida, ma non manca di offrire soluzioni di notevole interesse, ben al di là della singola vicenda processuale in cui si inserisce.

Viene in esame alla Corte la qualifica soggettiva di uno dei ricorrenti, dipendente pubblico di altra amministrazione, in distacco presso lo staff di un assessore comunale senza essere -tuttavia- mai entrato a far parte dei ruoli organici del comune. La tesi della difesa era che costui, proprio in ragione della sua particolare posizione "esterna" al perimetro formale dell'amministrazione, fosse carente della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, indispensabile per rivestire il ruolo di soggetto attivo del **reato** di corruzione. La domanda posta alla Cassazione era, in fondo, abbastanza semplice: come potesse competere la qualità di "intraneo" a chi per definizione è "estraneo" al plesso organizzativo in discussione.

La tesi, sostenuta dal tribunale territoriale in sede di gravame, è che l'indagato per il solo fatto di essere «sia pur temporaneamente, incardinato nella struttura amministrativa di quel determinato dipartimento comunale, le funzioni da lui concretamente svolte all'interno della compagine amministrativa erano da ricondursi all'alveo di quelle pubbliche». A sostegno di questa posizione si menziona, solitamente, l'[art. 357, comma 2, c.p.](#) e la possibilità, da esso regolata, di esercitare pubbliche funzioni a prescindere dalla sussistenza di un formale rapporto di dipendenza da una amministrazione pubblica.

La [Sent. n. 50284 del 2015](#) non condivide questa soluzione che, pur corretta in astratto, tende a risolvere in modo troppo sbrigativo le questioni giuridiche sottese alla vicenda in esame ed al compendio investigativo. La Corte, a tal fine, evidenzia che gli indizi addotti nel provvedimento restrittivo erano rappresentati dal contenuto di intercettazioni relative alla locazione di un immobile di proprietà comunale e che, con riferimento a tale fabbricato, si era stata un'attività di intermediazione riconducibile all'indagato, Tuttavia, annotano i giudici della legittimità, non figura nemmeno nella contestazione provvisoria l'indicazione di un atto amministrativo rilevante in tale vicenda e non è stato neppure possibile

stabilire quale tipo di apporto l'indagato abbia dato all'adozione di un qualsivoglia provvedimento comunale «appare problematico individuare le funzioni pubbliche in concreto svolte» da costui.

Questo primo segmento del percorso argomentativo ha, certo, una grande rilevanza **alla luce delle modifiche che la [L. n. 190 del 2012](#) ha introdotto in relazione ai delitti di corruzione, in cui viene in considerazione non più l'atto singolarmente inteso, ma la funzione pubblica oggetto di mercimonio tra il pubblico funzionario ed il privato.**

La Corte è, ovviamente, del tutto consapevole di questo snodo e la pronuncia in commento si allinea perfettamente nel solco di una consolidata giurisprudenza secondo cui «in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il **reato** di cui all'[art. 319 c.p.](#) e non il più lieve **reato** di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'[art. 318 c.p.](#), il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio» ([Cass., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 47271](#), m. 260732). Insomma **l'atto o gli atti sono divenuti la manifestazione della corruzione o non più l'oggetto del **reato** che, come detto, riguarda la funzione.** Tuttavia la mancanza assoluta di un atto riferibile o riconducibile al "corrotto" pone un problema di non facile soluzione ai fini della contestazione del delitto, sia nella forma propria che impropria.

Questo rilievo rende, com'è evidente, inefficace il richiamo al citato [art. 357, comma 2, c.p.](#) che comunque esige **l'individuazione di un atto riconducibile al preteso esercente la funzione pubblica.**

In secondo luogo la sentenza prende in considerazione il fatto che **in «situazioni analoghe» a quelle sottoposte ad esame trova applicazione la nuova figura del traffico di **influenze** **illecite** che la [L. n. 190 del 2012](#) ha previsto interpolando [l'art. 346-bis c.p.](#)**

La fattispecie in questione prevede che -fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. [319](#) e [319-ter c.p.](#)- chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La struttura del **reato**, ed il richiamo alla sola corruzione propria ([artt. 319 e 319-ter c.p.](#)) rende evidente che non risponde di questo delitto il soggetto che "traffichi" la propria influenza in relazione ad un provvedimento conforme ai doveri funzionali del soggetto pubblico. E' la clausola adottata da un legislatore "accorto" per evitare la punizione delle lobbies e dei loro affari.

In secondo luogo deve considerarsi che l'[art. 346-bis c.p.](#) è, **lessicalmente, riferibile sia ad un soggetto privato che ad una persona intranea alla pubblica amministrazione ("chiunque")**, tant'è che il comma 3 prevede che la pena sia aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La questione dell'[art. 357, comma 2, c.p.](#) uscita, per così dire, dalla porta rientra dalla finestra, poiché resta pur sempre da stabilire se il personale distaccato o addetto all'assessorato comunale (come a qualunque altro ufficio pubblico) rivesta o meno la qualifica soggettiva di cui si discute.

La [Sent. n. 50284 del 2015](#) ricorda in proposito che la Corte si è già occupata della posizione di chi, temporaneamente distaccato presso un determinato comparto amministrativo, non ne faccia tuttavia parte pieno iure, svolgendo al suo interno funzioni atipiche rispetto a quelle proprie dell'azione pubblica.

Il rinvio è alla nota [Sent. n. 51688 del 2014](#), in cui era stata presa in esame la posizione di un 'consigliere politico' di un ministro cui veniva addebitato il delitto di corruzione per avere esercitato pressioni sui funzionari tecnici del ministero preposti all'elaborazione del testo di una delibera ministeriale. Con quella decisione la Cassazione ebbe a stabilire che l'ordinanza impugnata non aveva specificato i criteri e le funzioni di rilevanza pubblicistica conferiti al soggetto, dal momento che «la figura del consigliere politico non è prevista da alcuna norma giuridica: egli non compone l'organico ministeriale né fa parte della segreteria particolare o dell'ufficio di gabinetto del Ministro e ancora che egli 'non ricopre un incarico istituzionalizzato' e che 'la somministrazione fiduciaria di consigli politici non è riconducibile all'esercizio di alcuna delle pubbliche funzioni tipizzate dall'[art. 357 c.p.](#) 1 comma 1', da cui discende non può essergli attribuita né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, la veste di pubblico ufficiale».

In astratto **il discorso persuade a condizione che la qualifica di "consigliere" non venga dispensata, in modo discrezionale, dal titolare della funzione pubblica proprio al fine di aggirare le disposizioni penali che regolano l'esercizio delle potestà pubblicistiche.** In tal caso è evidente che la posizione del "consigliere" non potrebbe/dovrebbe essere valutata in linea solo astratta e formale, ma occorrerebbe valutarne in concreto il concorso all'esercizio delle funzioni attribuite al dominus "consigliato" secondo tutti i gradienti propri del concorso morale (istigazione ect.).

In ogni caso la [Sent. n. 50284 del 2015](#) muove da questo precedente per affermare che **«è intuitiva l'analogia del caso ora indicato con quello che riguarda il ricorrente che, stando all'ordinanza, era all'epoca dei fatti 'destinatario di un incarico fiduciario all'interno di una segreteria politica, basato su un inquadramento professionale di raccordo con il CCNL Enti Pubblici locali', qualifica che a dispetto dell'apparente complessità nulla dice delle concrete funzioni svolte all'interno del comparto amministrativo di riferimento».**

E', come si vede, una questione complessa che costringe l'accusa ad una più minuta, e meno apodittica, individuazione dei compiti e delle responsabilità del

personale amministrativo "accessorio" all'interno degli uffici pubblici e, correttamente, la Corte segnala la necessità di una ricognizioni delle disposizioni anche secondarie che, sul modello dell'[art. 323 c.p.](#), agevolano la descrizione dei compiti dei soggetti distaccati e la loro qualificazione come pubblici funzionari.

[Cass. Pen., Sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 50284](#)

(1) Magistrato Alberto Cisterna nota

IL DELITTO DI TRAFFICO DI INFLUENZE ◊ ◊ ILLECITE ◊ NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE (1)

Sulla base della sentenza n. 51688 del 2014 della Suprema Corte, le condotte di colui che, vantando una influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dovere comprare il favore del pubblico ufficiale -condotte finora qualificate come ◊ reato ◊ di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi 1 e 2, c.p.- dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, devono rifluire sotto la previsione dell'art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite.

di Francesco Crimi - Avvocato del Foro di Torino, Professore a.c. di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - S.S.P.L.

La vicenda concreta ed il percorso motivazionale solcato dalla corte di cassazione

Il caso: con ordinanza del 4 agosto 2014 il Tribunale del riesame di Milano confermava il provvedimento del G.I.P. con il quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere all'indagato Tizio, in ordine alla contestazione della fattispecie criminosa di corruzione normativizzata all'art. 319 c.p., per avere egli ricevuto, nelle proprie qualità di componente delle Commissioni parlamentari Bilancio e Finanze e di "consigliere politico" del Ministro dell'Economia, somme di danaro da parte di Caio, presidente del consorzio X, al fine di influire sullo stanziamento di finanziamenti statali per Il progetto Y.

Il Tribunale del riesame, dalla chiamata in correità da parte di Caio, corroborata da convergenti chiamate in correità da parte di altri concorrenti nel ◊ reato ◊, nonché dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, individuava un quadro indiziario predicabile in termini di gravità, come richiesto dall'art. 273 c.p.p.; individuava, altresì, esigenze cautelari non differentemente fronteggiabili che con la misura custodiale.

Segnatamente, il Tribunale del riesame, in ordine alla qualificazione giuridica del ◊ reato ◊ osservava che l'indagato Tizio, avendo accettato la promessa del denaro, aveva asservito la pubblica funzione ricoperta all'interesse particolare del Consorzio X, con violazione dei doveri di imparzialità e indipendenza per cui riteneva corretta la contestazione del ◊ reato ◊ di corruzione propria ex art. 319 c.p.

Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame interponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato articolando numerose censure di legittimità, tra

le quali violazione delle norme processuali di cui agli artt. 27 e 291 cpv. c.p.p., l'erronea applicazione delle norme processuali e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'erronea applicazione delle norme processuali e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ma soprattutto -per quel che interessa ai fini del presente contributo- censurava l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sub iudice.

Con riferimento a tale ultimo punto la difesa osservava come non risultasse individuabile a carico dell'indagato il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio, dal momento che lo stesso non era titolare di alcuna funzione o potere concernente il finanziamento del progetto Y, dal momento che il finanziamento deliberato per i lavori di Y era legittimo, avuto riguardo al fatto che i successivi Governi continuarono a finanziare l'opera, con la conseguenza che la pretesa e contestata strumentalizzazione del rapporto di fiducia, in qualità di suo "consigliere politico", con il Ministro dell'Economia e le pressioni esercitate sui funzionari del Ministero dovevano essere ricondotte nella fattispecie criminosa prevista all'art. 318 c.p. o in quella nuova introdotta dall'art. 346-bis c.p., cosicché, tenuto conto delle pene comminate per tali figure criminose, l'applicazione della misura custodiale cautelare sarebbe stata inibita dal chiaro tenore del disposto di cui all'art. 280 c.p.p.

La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di censura concernente la corretta qualificazione giuridica del fatto sulla scorta delle considerazioni di cui in appresso.

Il Giudice della Nomofilachia prende le mosse dalla considerazione secondo la quale il delitto di corruzione rientra nel novero dei reati a soggettività ristretta o c.d. propri, vale a dire di quei reati che non possono essere realizzati da chiunque, ma solo da soggetti in possesso di specifiche qualifiche giuridiche soggettive e, nel caso specifico, della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; con l'ulteriore peculiarità che ad integrare il protocollo di tipicità oggettivo del modulo di incriminazione di corruzione propria non è sufficiente che l'agente rivesta asetticamente la detta qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, occorrendo, altresì, che lo stesso sfrutti o strumentalizzi la funzione o potere connessi all'ufficio per ricevere denaro o altra utilità non dovuti. Occorre, in altri termini, che l'atto o comportamento che forma oggetto di mercimonio rientri nella competenza o sfera di influenza dell'ufficio ricoperto dal soggetto corrotto, nel senso che sia espressione della pubblica funzione dal medesimo esercitata, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo criminoso non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questo ricollegabile e sia invece destinato ad incidere nella sfera di competenza di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali il soggetto agente è privo di potere funzionale.

Fatte tali basilari premesse in tema di analisi strutturale del reato, il Custode delle leggi osserva come l'ordinanza impugnata abbia ravvisato in capo all'indagato

la qualifica di pubblico ufficiale in ragione della propria, peraltro meramente asserita e non provata, posizione di "consigliere politico" del Ministro delle Finanze.

A prescindere dalla mancata prova di tale veste la Cassazione osserva come la figura del "consigliere politico" non risulti prevista da alcuna norma giuridica, non componendo l'organico ministeriale e non facendo neppure parte della segreteria particolare o dell'ufficio di gabinetto del Ministro. Con la conseguenza che non ricoprendo il consigliere politico un incarico istituzionalizzato e che la somministrazione fiduciaria di consigli politici non risulta riconducibile ad alcuna delle funzioni normativizzate e previste all'art. 357, comma 1, c.p., ne consegue la non attribuibilità all'indagato, né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale, della veste di pubblico ufficiale. Con l'ovvio corollario giuridico della non configurabilità del delitto di corruzione per mancanza della qualifica giuridica soggettiva dell'agente. Anche con riferimento alla attribuita (all'indagato) qualifica di componente delle Commissioni parlamentari di Bilancio e Finanza, il Giudice di legittimità osserva come basti il richiamo al principio di divisione dei poteri per rendere manifesta la divisione tra poteri del Governo che vengono in rilievo nella vicenda processuale e la funzione legislativa spettante al Parlamento. Con la conseguenza che l'indagato Tizio, nel promettere il proprio intervento retribuito a favore del Consorzio X nelle procedure destinate a deliberare il finanziamento di opere pubbliche (specificamente del progetto Y), non avrebbe messo in gioco l'esercizio di funzioni pubbliche, tanto più che risultano esclusi coinvolgimenti di sorta da parte del Ministro di cui lo stesso si definiva consigliere politico.

Dunque, a parere del Giudice della Nomofilachia, risulta dissipato ogni dubbio circa l'assenza di un mercimonio di pubbliche funzioni, con la conseguenza che il denaro versato all'indagato non è servito a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, ma semplicemente a compensare la mediazione svolta dall'indagato verso i funzionari ministeriali sui quali vantava capacità di influenza.

In ragione di tali considerazioni empirico-fattuali la Cassazione ha ritenuto di inquadrare la fattispecie concreta e sub iudice nel recinto di tipicità strutturale del delitto di millantato credito di cui all'art. 346 c.p., tenendo conto che il delitto in questione comprende anche l'ipotesi in cui la vantata vicinanza con un pubblico ufficiale risulti effettiva. A tale proposito il Giudice di legittimità procede all'esame della figura delittuosa in esame e degli interventi legislativi intervenuti di recente nel campo della lotta alla corruzione.

Osserva, come inizialmente il millantato credito fosse individuato nella vanteria di un'influenza inesistente, idonea ad ingannare il c.d. compratore di fumo, il quale, credendo e facendo affidamento nelle parole del millantatore, dava denaro destinato a compensare la presunta mediazione.

Nel tempo, tuttavia, valorizzando viepiù l'oggettività giuridica presidiata dal modulo di incriminazione di cui all'art. 346 c.p., da individuarsi nel prestigio della p.a. e non già nel patrimonio del solvens, si è focalizzata l'attenzione degli operatori del diritto (così come del legislatore penale) sulla condotta dell'agente, che si fa consegnare denaro rappresentando i pubblici ufficiali come persone corrotte, inclini ai favoritismi, con la conseguenza che è venuto consolidandosi

l'orientamento esegetico per il quale ai fini della integrazione della millanteria non risulta necessario porre in essere una condotta ingannatoria o raggirante rilevando la vanteria dell'influenza sul pubblico ufficiale, la quale, da sola, a prescindere da rapporti effettivamente intrattenuti, offende l'immagine della p.a.

Con la L. 6 novembre 2012, n. 190, di poi, è stata varata la nuova figura criminosa del c.d. traffico di **influenze illecite** interpolando l'art. 346-bis c.p., che fissa quale presupposto della ricezione di denaro richiesto come prezzo della mediazione o come retribuzione per il pubblico ufficiale- lo sfruttamento delle relazioni esistenti con quest'ultimo. Con la conseguenza che ai sensi dell'art. 346-bis c.p. autore del **reato** non è più chi millanta **influenze**, non importa se vere o false, ma unicamente chi sfrutta **influenze** effettivamente esistenti.

In conclusione, le condotte di colui che vantando una influenza effettiva verso il pubblico ufficiale si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dovere comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come **reato** di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi 1 e 2, c.p., dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012 in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale devono rifluire sotto la previsione dell'art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite.

In altri termini, a parere della Corte di cassazione i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, nei quali il soggetto attivo ha ottenuto la promessa o dazione del denaro vantando un'influenza sul pubblico ufficiale effettivamente esistente, che pacificamente ricadevano sotto la previsione dell'art. 346 c.p., devono ora essere ricondotti nella nuova fattispecie descritta dall'art. 346-bis c.p., che, comminando una pena inferiore, ha realizzato un caso di successione di leggi penali regolato dall'art. 2, comma 4, c.p., con applicazione della norma più favorevole al reo; col risultato paradossale, aggiungono gli Ermellini, che una riforma presentata all'insegna del rafforzamento della repressione dei **reato** contro la pubblica amministrazione ha prodotto, almeno in questo caso, l'esito contrario.

In ragione del trattamento sanzionatorio della nuova figura criminosa il Custode delle leggi ha disposto l'immediata liberazione dell'indagato Tizio, non consentendo tale precetto secondario della norma incriminatrice, ai sensi dell'art. 280, comma 1, c.p.p., l'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Considerazioni strutturali sul delitto di traffico di **influenze illecite** e suoi rapporti con le fenomenologie pre-corruttive e corruttive

La sentenza in commento offre un valido spunto per svolgere alcune sia pur brevi considerazioni in ordine allo atteggiarsi strutturale della fattispecie criminosa di traffico di **influenze illecite**, normativizzata all'art. 346-bis c.p., nonché in riferimento ai conseguenti rapporti con la limitanea figura criminosa del millantato credito di cui all'art. 346 c.p. e con i delitti di corruzione.

Con l'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190 è stato interpolato, nel novero dei delitti contro la p.a., il **reato** di traffico di **influenze illecite**, il quale, come avremo modo di meglio considerare nel prosieguo del presente

contributo, ha finito per fagocitare alcune condotte criminose un tempo rientranti nell'alveo applicativo del delitto di millantato credito di cui all'art. 346 c.p.

L'intervento del legislatore del 2012 si è reso necessario quale presa di atto della metamorfosi qualitativa fatta registrare dal fenomeno corruttivo, così come dall'esigenza di adeguamento alla normativa interna alle indicazioni normative internazionali (cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione 2003 - c.d. Convenzione di Merida e Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa).

In particolare, il legislatore del 2012, nello scolpire le fattezze di tipicità strutturale del delitto di cui all'art. 346-bis c.p., ha tenuto conto delle profonde trasformazioni assunte dal fenomeno corruttivo sul piano della natura del soggetto agente; ed in effetti sul punto si consideri come le condotte che prodromicamente conducono alla stipulazione del *pactum sceleris*, risultino poste in essere da soggetti non qualificati, vale a dire da soggetti non provvisti delle qualifiche soggettive pubblicistiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, disciplinate all'art. 357 c.p. Si vuole dire che il mercimonio della pubblica funzione costituisce solo la c.d. punta dell'iceberg della variegata e frastagliata fenomenologia criminosa corruttiva, da intendersi lato sensu, in ragione del fatto che al perfezionamento della detta vicenda negoziale illecita si perviene, assai frequentemente, attraverso un'attività di intermediazione o di filtro svolta da soggetti terzi che si interpongono tra il corruttore ed il pubblico ufficiale che si vuole corrompere. Ed in effetti, a livello macro-comparatistico, in un'ottica di comparazione sincronica, si osservi come l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo preveda che "ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare il reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiaro o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate negli artt. 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato".

Entrando in *medias res* si consideri che, a mente dell'art. 346-bis c.p., rubricato "Traffico di influenze illecite", chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice in parola è il prestigio della p.a., il quale viene offeso con maggiore pervicacia, rispetto al millantato credito,

allorquando un pubblico funzionario viene indicato come corrotto o corruttibile o perché disposto ad accettare una remunerazione per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio ovvero per ritardare od omettere un atto del suo ufficio.

Quanto al soggetto attivo del reato questo può essere il quivis de populo, configurandosi l'ipotesi delittuosa in esame quale reato comune e potendo, dunque, essere realizzata da chiunque (il possesso di una qualifica, sia pure non concretamente funzionale, di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio viene considerata dal legislatore quale mera circostanza speciale e ad effetto ordinario, vale a dire in grado di determinare un aumento della pena in misura frazionaria non superiore ad 1/3).

Quanto alla condotta costitutiva di reato due sono le ipotesi descritte dal modulo di incriminazione: (i) la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio e (ii) la condotta di chi, pur sempre sfruttando le dette relazioni esistenti, indebitamente faccia dare a sé od altri denaro od altro vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La realizzazione di taluna delle sopra descritte condotte è sanzionata con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata, di poi, se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

A tenore del modulo di incriminazione sopra riportato è possibile apprezzare, dunque, come dopo il varo della c.d. legge Severino il ricevimento del denaro chiesto dall'agente quale prezzo della mediazione o quale retribuzione per "lo sfruttamento delle relazioni esistenti" con il pubblico ufficiale risulti disciplinato all'art. 346-bis c.p. e sanzionato più lievemente (ciò che si pone in maniera patentemente ossimorica con il proposito del legislatore del 2012 di rafforzare la repressione dei reati contro la p.a., quantunque sia stato ampliato il novero dei soggetti punibili a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale). Con la conseguenza che, a tenore di tale modulo di incriminazione, soggetto attivo del reato non è più chi millanta influenze (non importa se vere o false), ma solo chi sfrutta influenze effettivamente esistenti.

Trattasi, dunque, dal punto di vista intertemporale, di una nuova incriminazione, con la conseguenza che trova applicazione la regola successoria di cui al primo comma dell'art. 2 c.p.

Una continuità normativa e l'applicazione della regola successoria di cui all'art. 2, comma 4, c.p., con conseguente applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui all'art. 346-bis c.p. può, pur tuttavia, ravvisarsi rispetto alle condotte dell'intermediario che riceve la dazione o la promessa di denaro o altra utilità in presenza di tutti i requisiti posti dalla nuova norma nella misura in cui si ritenga -come a parere sommesso di chi scrive occorre fare- già disciplinate, prima del varo del novum normativo in commento, dal delitto di millantato credito di cui all'art. 346 c.p., nel cui ambito previsionale rientrava, altresì, la ipotesi in cui l'agente si facesse dare o promettere denaro o altra utilità non già prospettando falsamente di avere relazioni con pubblici funzionari, bensì vantando (e, dunque, avvalendosi) di proprie relazioni realmente esistenti con pubblici funzionari, amplificandole in maniera artificiosa. Con l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012 si è assistito, dunque, ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, nel quale il traffico di **influenze illecite** risulta oggetto di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per la rugosa ma tuttora esistente figura delicti del millantato credito. Per quest'ultima è, infatti, prevista una pena detentiva compresa entro una forbice edittale che spazia da 1 a 5 anni di reclusione, mentre il traffico di **influenze illecite** è sanzionato con la pena della reclusione da 1 a 3 anni; ciò che, agli effetti sulla disciplina cautelare impedisce l'applicazione di qualsiasi misura coercitiva, a tenore del disposto di cui all'art. 280 c.p.p.

Sul piano dell'elemento psicologico del **reato** e entrambe le ipotesi normativizzate al primo comma dell'art. 346-bis c.p. devono essere illuminate dal dolo generico, da intendersi quale coscienza e volontà di carpire il compenso a titolo di corrispettivo per l'attività di intermediazione svolta o da svolgere, ovvero di ottenerlo solo per poi consegnarlo al pubblico ufficiale. Per contro non rileva e, per ciò stesso, non rientra nell'oggetto del dolo, il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio ovvero il suo effettivo ritardo o la sua omissione, così come non assume rilievo alcuno il buon esito dell'attività di filtro svolta dall'intermediario.





Anche per l'ipotesi del secondo comma risulta parimenti richiesto il dolo generico.

Sul piano del momento consumativo del **reato** il delitto in discorso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve il denaro o altro vantaggio patrimoniale oppure ne ottiene la relativo promessa.

Quanto ai rapporti con gli altri reati la clausola di salvezza che caratterizza l'esordio precettivo dell'ipotesi delittuosa in commento (id est: "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p.") consente di riconoscere il carattere di sussidiarietà dell'ipotesi criminosa in argomento rispetto alle fenomenologie di concorso eventuale nei reati di corruzione propria e di corruzione in atti giudiziari.

In altri termini, il legislatore speciale del 2012 ha voluto accordare all'ipotesi delittuosa in commento una funzione meramente ancillare e residuale, vale a dire




consentirne l'applicabilità nei soli casi in cui non risultino applicabili le fattispecie di corruzione ordinaria in regime di concorsualità personale eventuale.

Quanto ai rapporti con il delitto di millantato credito si consideri come la locuzione "sfruttando relazioni esistenti" presupponga necessariamente la distinzione tra il delitto di traffico di influenze  illecite  e il delitto di millantato credito, poiché in quest'ultimo le relazioni sono solo falsamente rappresentate da chi riceve la promessa o la dazione.

Ciò detto, si osservi come il delitto di cui all'art. 346-bis c.p. si caratterizzi per la presenza di soluzioni incriminatrici opportunamente introdotte, così come -quale rovescio della medaglia- per alcuni profili di irragionevolezza e per la presenza di fenomeni di corto circuiti applicativi.

Sul primo versante, il delitto in parola ha consentito di incriminare la condotta di coloro che danno o promettono altro denaro, in precedenza non punibili a titolo di millantato credito.

Procedendo oltre nell'esame della norma incriminatrice si consideri come, se per un verso, sul piano del trattamento sanzionatorio il delitto di cui all'art. 346-bis c.p. preveda una risposta punitiva piuttosto mite che determina sensibili riverberi anche sul piano di operatività dei presidi cautelari custodiali; per altro verso, il delitto di millantato credito continua a prevedere la non incriminabilità della condotta di colui che dà o promette una somma di denaro al millantatore, in quanto ancora oggi visto non già quale autore di un comportamento penalmente illecito, quanto piuttosto quale vittima del raggio da parte del millantatore.

Quanto, infine, alla ratio incriminatrice delle due ipotesi criminose in commento e alla oggettività giuridica presidiata da ciascuna delle due, si apprezzi come il delitto di traffico di influenze  illecite tuteli la società dal pericolo di future corruzioni, laddove il delitto di millantato credito sostanzialmente sanziona una truffa commessa ai danni di un privato, il quale dà o promette denaro al millantatore che li tiene per sé senza volere contribuire alla realizzazione delle condizioni di perfezionamento dell'accordo corruttivo tra il privato ed il pubblico ufficiale.

Cass. Pen., Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51688

(1) Prof. Avv. Francesco Crimi nota